



CHIARIMENTI

OGGETTO: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER FORNITURA E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO.

QUESITO 006

L'articolo 3 del regolamento presenta un'elencazione di soggetti che possono essere ammessi al novero del Sistema di Qualificazione, tramite il richiamo generale all'art. 45 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, annoverando fra queste – a titolo esemplificativo – le lettere (a), (b) e (c) dell'articolo 45 medesimo.

Ciononostante, l'art. 3 in parola non riporta altri importanti "soggetti" di cui all'art. 45 del Codice, quali le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI). Le quali, a ben vedere, sono riportate esclusivamente all'art. 12.2 del Regolamento: tale scelta stilistica è da considerarsi come una vera e propria esclusione di tutti gli altri enti elencati all'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici (e non esplicitamente richiamati all'art. 3 del Regolamento), oppure – al contrario ed in linea con lo spirito del Codice medesimo, e con la circostanza logica per cui enti già qualificatisi singolarmente nel Sistema non avrebbero alcun interesse a costituire ATI, e viceversa – la lista di cui all'art. 3 citato va considerata come un mero esempio, non esaustivo, di enti ammissibili al novero del Sistema di Qualificazione di FNM?

Come prova sostanziale a sostegno della seconda interpretazione, per cui l'elenco è esclusivamente esemplificativo e non esclude altri tipi di soggetti dal Sistema di Qualificazioni, si veda l'ultima delle "Note di Compilazione" contenute nell'Allegato al regolamento "Modello B – Ed. 1 rev 01" del 20 Aprile 2017.

RISPOSTA QUESITO 006

L'elenco dei soggetti di cui all'art.3 del regolamento deve intendersi tassativo.

La qualificazione in associazione temporanea di imprese non è consentita, tuttavia è possibile partecipare in tale forma alle procedure che saranno indette da FNM ricorrendo al Sistema di qualificazione.

Infatti, l'indizione di ciascuna procedura sarà resa pubblica tramite inserimento di apposito avviso nel sito www.fnmgroup.it: i soggetti che non potranno assumere l'appalto singolarmente e che, per tale circostanza, non riceveranno automaticamente invito a presentare offerta, potranno manifestare interesse e richiedere ricezione della documentazione della specifica procedura al fine di presentare un'offerta anche in raggruppamento con una o più imprese iscritte al Sistema di qualificazione.

Il documento "Modello B" è un documento standardizzato utilizzato da FNM: al fine di non ingenerare dubbi sul perimetro di applicazione del regolamento, il modello aggiornato è liberamente scaricabile dal sito www.fnmgroup.it.



FNM

QUESITO 007

L'interpretazione dell'art. 8.3.1 del Regolamento appare problematica tanto dal punto di vista linguistico che da quello logico. Un'interpretazione originaria da parte di FNM dell'espressione "fatturato medio annuo per ciascun anno del triennio antecedente" è necessaria al fine di assicurarsi la corrispondenza della domanda di ammissione con i requisiti effettivamente predisposti dal Regolamento.

La nostra interpretazione, in linea con il senso generale del Regolamento, è che tale espressione non possa che significare che "il fatturato annuale medio deve essere almeno di € [...]".

RISPOSTA QUESITO 007

Ai fini dell'art.8.3.1, punto 1) del regolamento il fatturato medio annuo deve essere almeno pari a quello individuato nella colonna denominata "Fatturato specifico minimo" della tabella di cui all'art.8.5. del regolamento stesso, distintamente per ciascuna categoria e classe di importo per la quale è possibile richiedere l'iscrizione.

QUESITO 008

L'art. 8 del Regolamento stabilisce il requisito, in capo ai richiedenti, di provare la propria stabilità finanziaria. Data per scontata la comprensione dei motivi sottesi a tale clausola, non si comprende, tuttavia, come tale requisito sia stato predisposto e, nello specifico, come mai il fatturato annuo da provarsi debba essere considerato solo in relazione all'area specifica dello Spazio Economico Europeo (ovvero della UE, per cui si veda al successivo quesito 009). In particolare, a nostro avviso, tale requisito è formulato in modo da contrastare apertamente tanto le regole generali della Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) quanto le previsioni specifiche del Government Procurement Agreement (GPA), laddove questi stabiliscono che nessuna distinzione deve essere operata nella formulazione di atti di government procurement fra Paesi/territori firmatari del GPA stesso. In altri termini, non si comprende perché il Regolamento – il quale è un regolamento italiano di government procurement, dunque ipso facto soggetto a tutti i trattati sottoscritti dalla Repubblica Italiana, fra i quali il WTO ed il GPA – dovrebbe considerare quali dati finanziari validi solo quelli generati all'interno dell'area SEE/UE, e non anche tutti quelli generati in altri Paesi WTO/GPA (ad esempio gli Stati Uniti d'America).

Siamo, dunque, a chiederVi di provarci il fondamento giuridico sul quale tale clausola del Regolamento è basata ovvero, in caso contrario, a modificare od eliminare la medesima di conseguenza.

RISPOSTA QUESITO 008

I requisiti economico-finanziari sono individuati dall'art.8.4 del regolamento: con specifico riferimento al fatturato ivi richiesto, si precisa che trattasi di fatturato "globale" e che non sussiste alcuna limitazione ad una specifica area territoriale.



FNM

QUESITO 009

L'articolo 8.3.1 (1) (ii) stipula che l'area di interesse del mercato nel periodo precedente all'inoltro della domanda per il soggetto richiedente è da considerarsi all'interno dello Spazio Economico Europeo.

Ciononostante, il successivo art. 9.5 (1), nel richiamare l'art. 8.3.1, stabilisce che il soggetto richiedente debba produrre a FNM la documentazione relativa al "committente, e relativo Stato UE di appartenenza".

Data la evidente discrepanza tra SEE e UE, la nostra opinione è che tale contrasto debba essere risolto in favore della disposizione generale di cui all'art. 8.3.1 (1) (ii), per almeno tre ordini di ragioni:

- 1) per il principio del favor nei confronti del soggetto richiedente;
- 2) per il principio gerarchico di prevalenza dell'articolo richiamato rispetto all'articolo richiamante;
- 3) per il principio di organicità dell'ordinamento giuridico rispetto a previsioni simili contenute nei trattati multilaterali in materia di economia e diritto all'interno dello Spazio Economico Europeo

Siamo, dunque, a chiederVi di confermare la nostra interpretazione, ovvero di offrircene una differente, motivandola.

RISPOSTA QUESITO 009

L'espressione "Spazio economico europeo" è utilizzata nel regolamento quale sinonimo di "Unione europea"

Poichè il contesto normativo Europeo, confluito nelle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI), definisce un complesso sistema di prescrizioni in materia di sicurezza del materiale rotabile, FNM considera quale elemento qualificante l'aver effettuato forniture di materiale rotabile destinato a reti ferroviarie sottoposte al suddetto contesto normativo.

Al fine di non ingenerare ulteriori dubbi all'art. 8.3.1 punto 1 l'espressione "Paesi dello Spazio Economico Europeo" deve intendersi sostituita da "Paesi dell'Unione Europea".

QUESITO 010

Le disposizioni del Regolamento (e, in particolare, quelle stabilite all'art. 8) parrebbero tener fuori dal novero dei soggetti con facoltà di iscrizione tutte le nuove società (NewCo, nell'acronimo inglese), dal momento che le medesime mai potrebbero presentare i requisiti finanziari minimi. Ciò in quanto, com'è evidente, FNM abbisogna di certezze che assicurino la affidabilità e la solvenza delle proprie controparti contrattuali.

Ciononostante, la circostanza in questione esclude implicitamente tutte le nuove società che potrebbero derivare od esser costituite tramite la fusione di rami di aziende primarie, ovvero attraverso l'acquisizione di aziende minori da parte di aziende maggiori. Di talché ogni operatore di mercato primario che proceda ad una ristrutturazione societaria di questo tipo sarebbe escluso dalle gare bandite da FNM per almeno tre anni dal momento di tale ristrutturazione.

Siamo, dunque, a chiederVi di condividere la nostra opinione sull'interpretazione del Regolamento, così che questo coinvolga anche, considerandole idonee, quelle NewCo (come le



FNM

aziende o parti di aziende fuse tra loro, nonché le aziende o i rami d'azienda acquisite, e le Joint Venture) le cui società "madri" od entità costituenti raggiungerebbero congiuntamente i requisiti finanziari e di bilancio stabiliti dall'art. 8 del Regolamento. Qualora non doveste essere d'accordo con la nostra opinione, Vi preghiamo di fornircene una diversa e motivata in materia.

RISPOSTA QUESITO 010

FNM, al fine di qualificare soggetti dotati di concreta esperienza e capacità professionale a svolgere forniture ricomprese nell'oggetto del Sistema di qualificazione, sia sul piano economico che tecnico, ha stabilito requisiti di carattere speciale.

Quanto sopra premesso, si ritiene che le disposizioni del regolamento non impediscano l'iscrizione di soggetti di recente costituzione: l'ammissibilità di tali soggetti sarà valutata in fase di esame della domanda di qualificazione sulla base della documentazione che sarà prodotta a corredo di tale domanda ed in applicazione della normativa applicabile alla fattispecie di volta in volta invocata.

QUESITO 011

Il Regolamento stabilisce il potere, in capo a FNM, di bandire gare pubbliche a partire dal trentaseiesimo giorno dall'emissione del Regolamento medesimo ("dopo 35 giorni"). D'altro canto, lo stesso Regolamento stipula il diritto per FNM di rispondere ai richiedenti entro tre mesi dalla data di formalizzazione della richiesta di ammissione al Sistema. Ciò non appare ammissibile nell'ottica della competizione equa fra i richiedenti, dato il principio dell'ordine cronologico nell'ammissione dei richiedenti stabilito dal Regolamento medesimo. Di tal che, anche nel caso in cui diversi richiedenti dovessero avanzare richiesta di iscrizione tempestivamente e nella medesima data, non essendo possibile seguire tutte le pratiche di ammissione al contempo, uno o più dei richiedenti verrebbero certamente illegittimamente pregiudicati a favore di altri, nel diritto a partecipare alle prime gare bandite.

Siamo, pertanto, certi che vorrete comprendere la situazione, e che le prime gare non saranno bandite (non solo non prima che abbiate voluto fornirci una risposta alle Interrogazioni quivi posteVi, ma anche) non prima che abbiate consentito a tutti i richiedenti tempestivi in possesso dei requisiti di essere equamente ammessi al Sistema di Qualificazione.

RISPOSTA QUESITO 011

Alla data di pubblicazione della presente risposta non sono state indette procedure di gara per le quali è stato utilizzato il Sistema di qualificazione. La stazione appaltante esperirà le procedure in base al proprio fabbisogno e tenendo conto delle esigenze temporali di approvvigionamento di nuovo materiale rotabile.

Le domande di iscrizione pervenute alla medesima data saranno esaminate contemporaneamente, purchè tali domande risultino complete a tale data. Si rinvia, al riguardo, agli articoli 10.1 e 10.4 del regolamento..

QUESITO 012

Il Regolamento nulla dispone in materia di avvalimento ex art. 89 D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici). Siamo a chiederVi, a questo punto ed in particolare, se è applicabile la



FNM

normativa in questione per un soggetto già qualificatosi e che abbisognasse avvalersi di requisiti di terzi per partecipare a determinate gare bandite in costanza del Sistema di Qualificazione. In caso contrario, Vi preghiamo di fornirci risposta motivata dell'esclusione di tale previsione normativa dal Regolamento.

RISPOSTA QUESITO 012

L'avvalimento in fase di partecipazione alle singole procedure indette da FNM è ammesso: si evidenzia la necessità che il soggetto ausiliario sia iscritto al Sistema di qualificazione.

QUESITO 013

Siamo a chiederVi, se consideriate o meno possibile l'acquisizione di requisiti "in progress". Laddove, in altri termini, un richiedente sia stato ammesso per una delle classi del Sistema di Qualificazione, è possibile, per tale soggetto, essere ammesso a classi superiori dopo aver acquisito ulteriori requisiti di carattere economico-finanziario e di bilancio e/o tecnico? In caso di risposta negativa, Vi preghiamo di fornircene motivazione.

RISPOSTA QUESITO 013

L'estensione della qualificazione ad altra classe e/o categoria è ammessa con le modalità descritte all'art. 16 del regolamento.

ACQUISTI
Il Direttore
Dr.ssa Sarah Laquagni

